



Council of the
European Union

Brussels, 25 February 2016
(OR. it)

6511/16

Interinstitutional File:
2015/0287 (COD)

JUSTCIV 26
CONSOM 42
DIGIT 13
AUDIO 15
CODEC 203
INST 75
PARLNAT 41

COVER NOTE

From:	The Italian Senate
date of receipt:	24 February 2016
To:	Mark Rutte, President of the Council of the European Union
No. prev. doc.:	15251/15 + ADD 1 REV 1, ADD 2
Subject:	Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on certain aspects concerning contracts for the supply of digital content [doc. 15251/15 JUSTCIV 290 CONSOM 220 DIGIT 116 AUDIO 40 CODEC 1731 - COM(2015) 634 final] Opinion ¹ on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality

Delegations will find attached a copy of the above mentioned opinion.

¹ For other available language versions of the opinion, reference is made to the Interparliamentary EU information exchange Internet site (IPEX) at the following address: <http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/search.do>

Doc. XVIII
n. 107

RISOLUZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

(Estensore SCALIA)

approvata nella seduta del 17 febbraio 2016

SULLA

**PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
RELATIVA A DETERMINATI ASPETTI DEI CONTRATTI DI FORNITURA
DI CONTENUTO DIGITALE (COM (2015) 634 DEFINITIVO)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 19 febbraio 2016

TIPOGRAFIA DEL SENATO

INDICE

Testo della risoluzione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 14 ^a Commissione permanente	»	5

La Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale, premesso che la proposta in esame si basa sull'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che il suo obiettivo principale è migliorare l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno, con l'eliminazione degli ostacoli giuridici alle transazioni *online* relative a contenuti digitali, conferendo ai consumatori diritti specifici e garantendo certezza giuridica alle imprese che desiderano vendere i propri prodotti in altri Stati membri;

valutato che la proposta appare conforme al principio di sussidiarietà, in quanto iniziative autonome degli Stati membri non riuscirebbero a superare le barriere che derivano dalle difformità legislative tra ordinamenti nazionali, mentre una regolamentazione comune a livello europeo consente il raggiungimento dell'obiettivo prefissato; in particolare, l'adozione da parte dell'Unione europea di norme uniformi sulla conformità del contenuto digitale, sui rimedi a disposizione dei consumatori in caso di difetto di conformità e sulle modalità per l'esercizio di tali rimedi garantisce parità di condizioni per le forniture a contenuto digitale e livelli omogenei di protezione dei consumatori in tutti gli Stati membri;

considerato che la proposta appare conforme al principio di proporzionalità, poiché si limita a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi, senza armonizzare tutti gli aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale, ma prevedendo una disciplina comune per i soli profili contrattuali che possono costituire ostacoli al commercio transfrontaliero;

si esprime in senso favorevole, con i seguenti rilievi:

– si invita la Commissione europea ad assicurare la piena coerenza della proposta di direttiva in esame rispetto alla direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sia per quanto riguarda la definizione di «contenuto digitale», che appare più ampia rispetto a quella di cui all'articolo 2, n. 11), della direttiva 2011/83/UE, sia per quanto riguarda il carattere imperativo delle norme a tutela del consumatore, di cui all'articolo 19 della proposta in esame, che appaiono difformi rispetto all'articolo 25 della suddetta direttiva 2011/83/UE;

– si invita la Commissione europea a chiarire se il diritto al risarcimento del danno di cui all'articolo 14 della proposta in esame è limitato al «danno emergente», ovvero alla perdita subita dal consumatore in conseguenza del difetto di conformità al contratto o della mancata fornitura del contenuto digitale, oppure comprende anche il «lucro cessante», e dunque il mancato guadagno imputabile alla medesima causa;

– quanto alla valutazione di impatto formulata dalla Commissione europea e che si è concretizzata nella scelta dell'opzione 1, relativa a norme mirate pienamente armonizzate sul contenuto digitale e sui beni, si osserva che l'opzione 5, relativa a un contratto tipo europeo volontario combinato con un marchio di fiducia UE, permetterebbe il conseguimento degli obiettivi in modo più efficace. Ciò in quanto le imprese potrebbero offrire contenuti digitali in tutta l'Unione europea con un contratto tipo, le cui clausole di tutela del consumatore siano definite in sede legislativa e con previsione della loro prevalenza su eventuali clausole difformi dei diritti interni degli Stati membri, e quindi senza costi aggiuntivi legati alla diversità di tali diritti contrattuale. A tale contratto tipo sarebbe associato il marchio di fiducia UE. In tale prospettiva, l'accettazione sociale da parte dei consumatori di un tale tipo di contratto, collegato al marchio di fiducia UE, sarebbe strettamente dipendente dal grado di tutela delle loro posizioni giuridiche;

– in riferimento al diritto di recesso dai contratti a lungo termine (a tempo indeterminato o superiore a dodici mesi), disciplinato dall'articolo 16 della proposta, si ritiene opportuno chiarire che il divieto di recedere entro i primi dodici mesi riguarda solo il caso in cui il consumatore voglia recedere per sua scelta personale e non perché il fornitore sia in difetto nell'adempire al contratto sottoscritto. In tale ultimo caso, infatti, anche se il contratto sottoscritto sia a lungo termine, il consumatore deve poter recedere in qualsiasi momento, anche entro i primi dodici mesi, ai sensi dei precedenti articoli e in particolare dell'articolo 12, paragrafo 5, e dell'articolo 13.

PARERE DELLA 14ª COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: ORELLANA)

27 gennaio 2016

La Commissione, esaminato l'atto,
considerato che:

– la strategia per il mercato unico digitale, adottata dalla Commissione il 6 maggio 2015, ha annunciato azioni legislative riguardanti norme armonizzate applicabili alla fornitura di contenuto digitale e alla vendita *online* di beni. La proposta in titolo concerne determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e si affianca ad una proposta legislativa relativa ai contratti di vendita *online* e altri tipi di vendita a distanza di beni (COM(2015) 635);

– queste due proposte si basano sull'esperienza acquisita durante i negoziati sul regolamento relativo a un diritto comune europeo della vendita (COM(2011) 635). In particolare, non adottano più l'approccio di un regime facoltativo e di un *corpus* completo di norme, ma contengono invece un *corpus* mirato di norme completamente armonizzate e si fondano inoltre su alcuni emendamenti adottati dal Parlamento europeo in prima lettura;

– l'obiettivo prefissato con le due proposte è di creare un ambiente favorevole alle imprese, che permetta loro, in particolare alle piccole e medie imprese, di vendere più facilmente a livello transfrontaliero, attraverso l'eliminazione delle differenze tra i diritti nazionali;

– l'oggetto della proposta di direttiva di cui al COM n. 634 concerne la piena armonizzazione di un *corpus* di norme fondamentali per i contratti di fornitura di contenuto digitale e chiarisce che la direttiva contiene norme sulla conformità del contenuto digitale, i rimedi a disposizione dei consumatori in caso di difetto di conformità del contenuto digitale al contratto, e alcuni aspetti riguardanti il diritto di recedere da un contratto a lungo termine e la modifica del contenuto digitale (articolo 1);

– la definizione di contenuto digitale è intenzionalmente ampia e include tutti i tipi di contenuti digitali, inclusi, ad esempio, film, scaricati o visionati in *web streaming*, i media sociali o i *file* di modellizzazione visiva necessari nel contesto della stampa in 3D, in modo da rimanere va-

lido anche per gli sviluppi futuri ed evitare distorsioni della concorrenza e creare condizioni di parità (articolo 2);

– per quanto il contenuto digitale è molto rilevante nel contesto dell'*Internet* degli oggetti, la presente proposta di direttiva non si applica in tale ambito;

– i rimedi a disposizione del consumatore in caso di problemi di fornitura o difetto di conformità del contenuto digitale sono articolati in modo che, in un primo tempo, il consumatore ha il diritto di chiedere il ripristino della conformità del contenuto digitale entro un termine ragionevole e senza eccessivi disagi e senza incorrere in alcun costo, mentre in un secondo tempo, il consumatore ha il diritto di ottenere una riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto se il difetto di conformità attiene alle prestazioni principali;

– la proposta di direttiva si occupa altresì del diritto di recesso dai contratti a lungo termine per i quali il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento dopo la scadenza del primo periodo di dodici mesi;

valutato che la proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione europea,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

– la proposta si basa sull'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, norma che ha quale obiettivo principale l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno ed è utilizzata per armonizzare e uniformare le normative degli Stati membri. La proposta, peraltro, in base al suo articolo 4, non consente agli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni divergenti da quelle da essa stabilite e pertanto la direttiva sarà di armonizzazione massima;

– la proposta è conforme al principio di sussidiarietà poiché, nel fornire contenuti digitali ai consumatori di altri Stati membri, le imprese devono conformarsi a diverse norme imperative di diritto contrattuale dei consumatori e inoltre i contratti per la fornitura di contenuto digitale sono classificati in modo diverso da uno Stato membro all'altro. A seconda dello Stato membro, tali contratti sono considerati contratti di vendita, contratti di servizi o contratti di noleggio. Inoltre, i contratti di fornitura di contenuto digitale sono talvolta classificati in modo diverso all'interno dello stesso Stato membro, a seconda del tipo di contenuti offerti.

Di conseguenza, per i contenuti digitali, i diritti e gli obblighi nazionali variano tra gli Stati membri, così come i rimedi a disposizione dei consumatori. Da questo punto di vista emerge la necessità di un'azione a livello europeo. Se l'Unione non intervenisse, le imprese si troverebbero sempre più spesso di fronte a differenti norme imperative di diritto contrattuale dei consumatori per la fornitura di contenuti digitali. Diversamente, con l'adozione della normativa in esame, vengono conferiti ai consumatori diritti specifici in maniera coordinata, in modo da garantire la

certezza giuridica alle imprese che desiderano vendere i propri contenuti digitali in altri Stati membri;

– la proposta è conforme al principio di proporzionalità, poiché non intende armonizzare tutti gli aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale, ma verte sull'armonizzazione a livello dell'Unione europea solo di quei diritti contrattuali essenziali e mirati dei consumatori europei che sono fondamentali per le transazioni commerciali transfrontaliere *on-line*. In tal senso, l'utilizzo della direttiva invece che del regolamento permetterà di limitare l'interferenza nel diritto nazionale; ciò che lascerà anche spazio alle eventuali novità che dovessero intervenire in un settore in rapida evoluzione tecnologica e commerciale come quello dei contenuti digitali;

– quanto alla valutazione di impatto formulata dalla Commissione europea e che si è concretizzata nella scelta dell'opzione 1, relativa a norme mirate pienamente armonizzate sul contenuto digitale e sui beni, si osserva che l'opzione 5, relativa a un contratto tipo europeo volontario combinato con un marchio di fiducia UE, permetterebbe il conseguimento degli obiettivi in modo più efficace. Ciò in quanto le imprese potrebbero offrire contenuti digitali in tutta l'Unione con un contratto tipo, le cui clausole di tutela del consumatore siano definite in sede legislativa e con previsione della loro prevalenza su eventuali clausole difformi dei diritti interni degli Stati membri, e quindi senza costi aggiuntivi legati alla diversità di tali diritti contrattuali. A tale contratto tipo sarebbe associato il marchio di fiducia UE. In tale prospettiva, l'accettazione sociale da parte dei consumatori di un tale tipo di contratto, collegato al marchio di fiducia UE, sarebbe strettamente dipendente dal grado di tutela delle loro posizioni giuridiche;

– in riferimento al diritto di recesso dai contratti a lungo termine (a tempo indeterminato o superiore a dodici mesi), disciplinato dall'articolo 16 della proposta, si ritiene opportuno chiarire che il divieto di recedere entro i primi dodici mesi riguarda solo il caso in cui il consumatore voglia recedere per sua scelta personale e non perché il fornitore sia in difetto nell'adempire al contratto sottoscritto. In tale ultimo caso, infatti, anche se il contratto sottoscritto sia a lungo termine, il consumatore deve poter recedere in qualsiasi momento, anche entro i primi dodici mesi, ai sensi dei precedenti articoli e in particolare dell'articolo 12, paragrafo 5, e dell'articolo 13.